



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PREZZO:** Sh.So. 5 per numero — Arretrati: doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.So. 100; Estero Sh.So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

- LEGGE 29 giugno 1963 N. 15: *Norme per il collocamento del Personale Civile dello Stato in possesso di laurea e di diploma, e per il personale civile di ruolo tecnico.* Pag. 3
- LEGGE 29 giugno 1963 N. 16: *Modifica dell'Art. 29 della «Costituzione».* » 4

### FIRST PART

#### LAWS AND DECREES

- LAW No. 16 of 29 June 1963: *Amendment of article 29 of the Constitution.* » 7

**PARTE SECONDA**

---

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

**N. N.**

---

**SECOND PART**

---

**PROVISIONS, STATEMENTS, ADVERTISEMENTS AND MISCELLANEOUS**

**N. N.**

# **PARTE PRIMA**

## **LEGGI E DECRETI**

**LEGGE 29 giugno 1963, N. 15.**

**Norme per il collocamento del Personale civile dello Stato in possesso di laurea e di diploma, e per il personale civile di ruolo tecnico.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

In via provvisoria e fino al compimento del termine fissato dall'art. 35 della legge 15 marzo 1962, n. 7 e successiva proroga, gli impiegati di ruolo del Personale civile dello Stato in possesso di laurea o di diploma, conseguiti anche presso Università o Scuole Medie Superiori straniere, il cui titolo sia stato riconosciuto in Somalia, possono essere collocati, anche mediante passaggio di categoria rispettivamente fino al grado IV della categoria A o fino al grado V della categoria B ai sensi e per gli effetti della tabella annessa all'Ordinanza, 5 aprile 1954, N. 9.

**Art. 2.**

In via provvisoria e fino al compimento del termine fissato dall'art. 35 della legge 15 marzo 1962, n. 7 e successiva proroga possono essere nominati senza concorso, con esclusione del periodo di prova e delle particolari condizioni di cui all'art. 9 della legge 15 marzo 1962, n. 7, ma in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 6 della predetta legge fino al grado IV della categoria A e fino al grado V della categoria B, rispettivamente laureati e diplomati anche presso Università o Scuole straniere il cui titolo sia stato riconosciuto in Somalia.

**Art. 3.**

1. In via provvisoria e fino al compimento del termine fissato dall'art. 35 della legge 15 marzo 1962, n. 7 e successiva proroga, il personale civile di ruolo addetto agli stabilimenti, opifici, officine e simili, di cui al D.A. 10 agosto 1955, n. 164, può essere collocato dalla categoria D, grado XII, alla categoria C, grado iniziale, previo esame consistente in una o più pratiche ed in una prova di cultura generale e con esclusione del possesso del titolo di studio previsto per il personale di categoria C.

2. Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al personale civile di ruolo tecnico appartenente, dall'anno 1958, alla categoria D e che abbia sempre svolto mansioni di meccanico, elettricista, falegname e simili.

3. In via provvisoria e fino al compimento del termine fissato dall'art. 35 della legge 15 marzo 1962, n. 7 e successiva proroga, gli impiegati di ruolo tecnico civile dello Stato appartenenti alla categoria C, grado VII, possono essere collocati, senza esame, al grado VI della stessa categoria.

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, lì 29 giugno 1963.

**Aden Abdulla Osman**

*Il Primo Ministro*

**ABDI-RASHID ALI SHERMARKE**

---

**LEGGE 29 giugno 1963, N. 16.**

**Modifica dell'articolo 29 della «Costituzione».**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

**PROMULGA**

la seguente legge:

*Articolo Unico*

L'articolo 29 della «Costituzione» è modificato come segue:

«Tutti hanno diritto alla libertà di coscienza ed a professare liberamente la propria religione ed esercitarne il culto, salve le limitazioni che

possono essere stabilite dalla legge allo scopo di proteggere il buon costume, l'igiene e l'ordine pubblico. Non è tuttavia permesso diffondere e propagandare religioni diverse da quella retta dell'Islam».

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 29 giugno 1963.

**Aden Abdulla Osman**

*Il Primo Ministro*

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

*Il Ministro di Grazia e Giustizia*


AHMED GHELLE HASSAN

---

## **PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

**N. N.**



## FIRST PART

### LAWS AND DECREES

LAW No. 16, June 29 1963.

Amendment of article 29 of the Constitution.

#### THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

TAKING NOTE of the approval of the National Assembly

HEREBY PROMULGATES

the following law:

#### *Single Article*

Article 29 of the Constitution is hereby amended as follows:

«Every person shall have the right to freedom of conscience and freely to profess his own religion and worship it, subject to any limitations which may be prescribed by law for the purpose of safeguarding morality, public health or order. However, it shall not be permissible to spread or propagandize any religion other than the Religion of Islam».

This law shall be included in the Official Compilation of Laws and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a law of the Republic.

Mogadishu, 29 June, 1963.

**Aden Abdulla Osman**

*The Prime Minister*

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

*The Minister of Grace and Justice*

AHMED GHELLE HASSAN

## SECOND PART

PROVISIONS, STATEMENTS, ADVERTISEMENTS AND MISCELLANEOUS

N. N.